

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

(44<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 734, 735, 736, 737
CASTELLACCIO . . . . .	735, 736
PELLICANÒ . . . . .	736
ROMANO . . . . .	736
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	735, 736
SPIGAROLI . . . . .	735, 736
ZACCARI, relatore . . . . .	735, 736

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante

il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media » (1122-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 730, 732, 733, 734
BLOISE . . . . .	731, 732
DINARO . . . . .	732, 733
FARNETI . . . . .	732, 734
PREMOLI . . . . .	733
ROMANO . . . . .	733, 734
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	731, 732, 733, 734
SPIGAROLI . . . . .	734
ZACCARI, relatore . . . . .	731, 732, 733

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media ».

**Seguito e rinvio della discussione:**

« Nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e storico » (1366):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 737, 738  
 ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . . 738  
 ZACCARI, relatore . . . . . 737, 738

La seduta inizia alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Cassano, Castellaccio, De Zan, Dmaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Premoli, Romano, Rossi, Russo, Spigaroli, Zaccari.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso e Romita.

Z A C C A R I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media » (1122-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

A partire dal 1° giugno 1969, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobieri, di cui alla Tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesi-

mo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro.

ZACCARI, *relatore*. Ritorna al nostro esame questo piccolo disegno di legge recante l'istituzione di un'indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media, già approvato dalla nostra Commissione il 29 aprile 1970, e modificato dalla Camera dei deputati.

Le modificazioni riguardano unicamente l'estensione della prevista indennità al personale non insegnante dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato. Questa, ripeto, è l'unica modificazione che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge: integro è rimasto infatti il *quantum* da assegnare alle varie categorie.

Poichè l'estensione è limitata penso che la si possa accettare, non fosse altro che per fare in modo che la Commissione approvi il provvedimento così come ci è giunto dall'altro ramo del Parlamento, al fine di non ritardarne ancora l'entrata in vigore.

BLOISE. Ho preso la parola non per proporre modificazioni al disegno di legge, che a mio parere va senz'altro approvato al più presto, ma per far presente che esso non comprende i commissari che svolgono la loro attività in occasione degli esami per l'abilitazione magistrale. È un discorso che possiamo fare in questa sede. Su tale materia vorrei sapere dal sottosegretario Romita se vi è qualche iniziativa o se si pensa di fare qualcosa per questa categoria di commissari.

ZACCARI, *relatore*. Desidero far presente al collega che il disegno di legge che stiamo esaminando si riferisce al personale non insegnante.

BLOISE. D'accordo. Io però ho preso spunto dalla materia del provvedimento in discussione per chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento su un argomento affine a quello in esame.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella materia particolare non sono in grado di dare una risposta precisa al senatore Bloise. Tuttavia ho preso nota della sua richiesta.

Nel merito del provvedimento in esame, devo dire che pur essendo d'accordo con quanto ha detto il relatore, tuttavia vorrei proporre alla Commissione l'opportunità di una precisazione tendente a rendere esplicito il fatto che l'indennità di cui si parla deve essere corrisposta anche al personale non insegnante degli istituti professionali, presente e in servizio durante il periodo degli esami di qualifica. Mi pare che in proposito il disegno di legge non sia molto chiaro. Nel primo comma si parla di « istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica », e quindi deve supporre che siano compresi gli istituti professionali; però poi si specifica: « esami di maturità » e « di licenza della scuola media », ed allora bisogna domandarsi se le prove di qualifica professionale possano essere incluse in questo quadro.

Il Governo proporrebbe, mio tramite, di includere nel primo comma fra le parole « esami di stato e di maturità » e le parole « e di licenza della scuola media », le altre: « di qualifica negli istituti professionali ».

ZACCARI, *relatore*. Ho l'impressione che la letterale interpretazione del testo del disegno di legge potrebbe portare all'esclusione degli istituti professionali. Comunque una modifica nel senso proposto dal Sottosegretario, dovrebbe essere riportata anche al numero 1) del provvedimento.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È chiaro. Mi rendo conto che un'ulteriore modifica del testo rende necessario un nuovo rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati; non pare logico peraltro correre il rischio che dai benefici da esso previsti possa risultare esclu-

so il personale degli istituti professionali che presta servizio nel periodo degli esami di qualifica i quali, a tutti gli effetti, sono esami se non dello stesso contenuto, certamente dello stesso livello degli altri.

**PRESIDENTE**. Si ritiene dunque davvero poco ammissibile, un'interpretazione del testo trasmesso dalla Camera che consenta l'estensione del beneficio anche al personale degli istituti professionali?

**ZACCARI**, *relatore*. Non credo proprio, perchè effettivamente delle due espressioni usate dal disegno di legge, mentre quella di cui al primo comma, più generale, consentirebbe una interpretazione in tal senso, la seconda, ben precisa, non lo permette.

**PRESIDENTE**. Gli istituti professionali hanno i mezzi per sopperire ad una determinata carenza, hanno una certa autonomia. Con una circolare possono adeguarsi e mettersi sullo stesso piano.

**BLOISE**. Mi sembra che abbia ragione il Presidente, poichè gli istituti professionali godono di una autonomia che consente lo spazio necessario per tale provvedimento. Senza considerare che il personale di tali istituti gode già, lo sappiamo bene, di molte agevolazioni.

**DINARO**. A mio avviso non sarebbe strano che gli istituti professionali venissero anche esclusi da un esplicito richiamo: come è stato rilevato, essi godono di una loro autonomia finanziaria e amministrativa e ciascun istituto dispone con una certa latitudine anche dei notevoli contributi che riceve dallo Stato.

**PRESIDENTE**. Non credo che tutti gli istituti professionali ricevano contributi statali.

**ROMITA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In realtà sono molti gli istituti che ricevono un contributo dallo Stato.

**DINARO**. Potrei portare esempi a iosa: vi sono istituti professionali che ricevono notevolissimi contributi anche dal Ministero dell'agricoltura e da altri enti. Poichè gli istituti professionali godono di autonomia amministrativa, la previsione per legge dell'indennità di cui al provvedimento in discussione si tradurrebbe in un dovere dell'amministrazione della Pubblica istruzione a versare un ulteriore contributo da utilizzarsi a questo fine.

**PRESIDENTE**. Noi dobbiamo preoccuparci di non fare discriminazioni.

**DINARO**. Sono contrario anch'io a esclusioni o discriminazioni, ma ritengo che l'indennità debba essere corrisposta al personale degli istituti professionali nell'ambito del bilancio autonomo dei singoli istituti stessi.

**FARNETTI**. Non riesco a capire la posizione del senatore Dinaro. Il personale degli istituti professionali è pagato dallo Stato, non nell'ambito del bilancio autonomo degli istituti; quindi mi pare chiaro che una indennità per un maggiore lavoro eseguito debba essere a carico dello Stato. Tanto più se consideriamo che il disegno di legge stabilisce: « I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali », che non è personale pagato dallo Stato, ma per esempio dalle amministrazioni provinciali. La proposta del senatore Dinaro non mi sembra giusta.

**DINARO**. Vorrei chiarire. È esatto quello che dice la collega: gli stipendi e le indennità sono a carico dello Stato. Infatti lo Stato, sulla base di bilanci preventivi che prevedono tra le spese fisse anche quelle per stipendi e indennità varie, finanzia gli istituti professionali. Facendo rientrare l'indennità nel bilancio dei singoli istituti noi stabiliamo praticamente un sistema di pagamento misto, che in realtà non sposta nulla ai fini della attribuzione e del carico, poichè i singoli istituti potranno poi far valere questa maggiore spesa per avere un aumento del

contributo statale; ma in questo modo evitiamo di rinviare nuovamente il provvedimento alla Camera.

Praticamente, anzichè fissare per legge la estensione dell'indennità al personale degli istituti professionali lasceremo la decisione ai sigoli istituti, nella loro autonomia. Sarebbe così evitato il rinvio alla Camera. D'altronde il Ministero — se lo riterrà opportuno — potrà anche disporre, con circolare, che questa indennità vada corrisposta anche al personale degli istituti professionali, salva restando la procedura seguita per gli stipendi e le altre indennità.

R O M A N O . Ma se il consiglio di istituto dovesse deliberare senza l'appoggio di una legge, la Corte dei conti potrebbe addebitare al consiglio stesso i fondi erogati.

D I N A R O . Non quando la legge fosse interpretata, come ho detto, con ordinanza del Ministero. Potremmo del resto accogliere anche un ordine del giorno in questo senso.

P R E S I D E N T E . Giacchè la questione è stata mossa da me, preciso che se la Commissione ritiene necessario un rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati non dobbiamo preoccuparci eccessivamente. Se si potesse lo eviteremo, ma se non è possibile trovare altra soluzione, dobbiamo fare quanto è necessario.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare osservare che è ben vero che queste indennità sarebbero pagate previa deliberazione dei consigli di amministrazione dei vari istituti professionali, senatore Dinaro, ma è altrettanto vero che i contributi che gli istituti stessi ricevono dovrebbero essere di conseguenza aumentati e per far questo sarebbe necessario aumentare la disponibilità di determinati capitoli di bilancio. Ora non so dire se nei capitoli destinati agli istituti professionali c'è capienza per far fronte a queste indennità. So che la situazione è molto difficile. Inserendo invece anche questo aspetto nella legge, cioè nel più vasto ambito del bilancio dello Stato, diamo la possibilità a chi di dovere di muoversi con una

maggior facilità attraverso i capitoli di bilancio per far fronte alla nuova erogazione.

Con l'emendamento che propongo, quindi, nel primo comma, dopo le parole: « esami di Stato di maturità » andrebbero inserite le seguenti altre: « di qualifica negli istituti professionali ». Poi, al numero 1), il testo dovrà così essere modificato: « lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità, e lire 800 per gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media ».

P R E M O L I . Poichè la data degli esami è lontana, sarebbe bene introdurre l'emendamento presentato dal Governo: la prassi è più ortodossa e l'interpretazione più chiara.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei precisare un'altra cosa. Poichè in alcuni istituti professionali, particolarmente quelli alberghieri, gli esami hanno luogo con un certo anticipo, rispetto agli altri, cioè nel mese di maggio onde sia consentito il collocamento dei qualificati, nel primo comma, anzichè: « A partire dal 1° giugno 1969 » sarebbe bene dire: « A partire dall'anno scolastico 1968-69 », in modo che, se gli esami di cui sopra hanno luogo il 15 maggio, il personale che ne sostiene l'onere possa ricadere sotto la validità di questa legge ottenendone i benefici previsti.

P R E M O L I . Sono d'accordo.

Z A C C A R I , *relatore*. Poichè nel penultimo comma il disegno di legge fa preciso riferimento ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con le cui disponibilità si dovrà far fronte all'onere derivante dalla sua entrata in vigore, dal momento che noi estendiamo il beneficio al personale presente e in servizio nel periodo degli esami di qualifica professionale, domando al Governo se non sia il caso di introdurre un preciso riferimento anche per coprire questo nuovo aspetto della maggiore spesa. Dico questo per evitare che noi il disegno di legge possa esserci rispedito nuovamente da parte della Camera.

**S P I G A R O L I**. L'istruzione professionale è amministrata in bilancio unitamente all'istruzione tecnica.

**R O M I T A**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Le possibilità di manovra vi sono, per il Ministero, e non sembra ci sia bisogno di procedere nel senso indicato dal relatore.

**R O M A N O**. In relazione alla preoccupazione avanzata dal relatore, vorrei far presente che anche all'ultimo comma c'è un preciso riferimento a determinati capitoli di bilancio. Non vorrei che questo costituisse poi una limitazione e un impedimento nel momento in cui si andranno ad applicare praticamente i benefici previsti dalla legge.

**F A R N E T I**. Ma un eventuale decreto del Ministero del tesoro può essere valido per il 1970 se il 1970 è già trascorso?

**R O M I T A**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Indubbiamente da un punto di vista di stretta regolarità, il riferimento al bilancio 1970, a questo punto, non sarebbe più corretto. Tuttavia, per prassi il conto dei residui dell'anno finanziario viene calcolato alla fine di marzo dell'anno successivo: è consentito di conseguenza un margine di manovra, sul piano contabile, fino a tre mesi dalla fine dell'anno finanziario. Occorrerà peraltro che detto termine non sia superato al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

**P R E S I D E N T E**. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo all'esame degli emendamenti.

Nel primo comma dell'articolo unico, di cui è stata già data lettura, il sottosegretario Romita propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « dal 1° giugno 1969 », con le seguenti altre: « dall'anno scolastico 1968-69 »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Con un altro emendamento al primo comma, viene proposto, ancora dal Sottosegretario, un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « esami di Stato di maturità », le seguenti altre: « di qualifica negli istituti professionali e ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Con un terzo emendamento, lo stesso proponente chiede che, nel punto 1) sempre nel primo comma, le parole: « per l'esame », siano sostituite dalle seguenti altre: « per gli esami di qualifica negli istituti professionali e ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo unico nel testo così emendato.

(È approvato).

Metto ai voti i successivi commi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo unico, nel testo emendato.

(È approvato).

In conseguenza delle modificazioni introdotte, il titolo dovrà essere emendato come segue: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media ».

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

**Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:**

« **Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica** » (1119)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica ».

**ROMITA**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In merito a questo disegno di legge rappresento alla Commissione la necessità in cui si trova il Governo, di procedere ad ulteriori accertamenti.

Già si è svolta un'ampia discussione attorno al provvedimento, sul quale vengono ora presentati dal senatore Bloise alcuni emendamenti, tendenti ad estendere il compenso per lavoro straordinario non solo ai direttori didattici ed agli ispettori scolastici, ma altresì agli insegnanti assegnati alle direzioni didattiche ed agli ispettorati scolastici. Anzitutto, ritengo che non si possa decidere in ordine a questi emendamenti, se non dopo aver ottenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sulla parte finanziaria, in quanto la proposta estensione comporterebbe un notevole aumento della spesa prevista dal disegno di legge stesso...

**PRESIDENTE**. La preoccupazione di carattere finanziario del sottosegretario Romita è senz'altro lodevole: però occorre anche che questa Commissione conosca il pensiero del rappresentante del Governo nel merito degli emendamenti, che saranno poi sottoposti al vaglio della nostra Commissione.

Rammento che si è già svolta in una precedente circostanza una discussione, nel corso della quale, col consenso del sottosegretario Biagini, si era convenuto sull'opportunità di provvedere ad una estensione di questi compensi in favore dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

**CASTELLACCIO**. Mi richiamo in proposito alla proposta, da me formulata in una precedente seduta, di esaminare questo disegno di legge insieme ai due disegni di legge n. 1165 e n. 1166, iscritti all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Per il rigore dei nostri lavori, devo rilevare che i due disegni di legge a cui si richiama il senatore Ca-

stellaccio sono assegnati in sede referente e non in sede deliberante; pertanto essi non possono essere esaminati congiuntamente con quello in discussione.

**ZACCARI**, relatore. Gli emendamenti presentati dal collega Bloise comporterebbero certamente (se approvati) una vasta dilatazione della spesa, perchè, oltre ai direttori didattici ed agli ispettori scolastici, essi vorrebbero che la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario fosse estesa anche agli insegnanti assegnati alle direzioni didattiche ed agli ispettorati scolastici.

Mio avviso è che un provvedimento predisposto in favore del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica, può accogliere una norma che concerna sempre il personale direttivo, ma di altro grado dell'istruzione, mentre sarebbe meno giustificata l'introduzione di norme relative ad altre categorie di personale, semprechè si voglia procedere secondo una linea di chiarezza.

**SPIGAROLI**. Sono d'accordo con la tesi del relatore. È opportuno mantenere inalterato il tipo di personale da contemplare: il disegno di legge al nostro esame, riguarda il personale direttivo, ed è opportuno non considerare altre categorie, per non correre il rischio di aprire un varco di cui non si possono prevedere le dimensioni finali.

Ritengo, poi, che non si possono stabilire, a favore dei dirigenti della scuola elementare quali sono i direttori didattici e gli ispettori scolastici, per il compenso di cui si tratta, misure che siano superiori a quelle previste per il personale dirigente delle scuole secondarie e superiori. Mi riferisco, per esempio, alla proposta contenuta nell'emendamento del collega Bloise, nel quale è previsto che per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, i compensi in parola possano superare il limite di 42 ore mensili, che è il limite massimo, invece per i presidi degli istituti di istruzione secondaria.

Mi riservo comunque di intervenire, nell'ulteriore corso del dibattito, su altri particolari aspetti di questo disegno di legge.

PELLICANÒ. Riguardo alla posizione degli insegnanti assegnati negli ispettorati scolastici, vorrei far notare al collega Spigaroli che essi vengono a trovarsi in una posizione del tutto particolare: tali insegnanti subiscono la stessa sorte sia degli ispettori e sia dei direttori didattici. Per tale ragione, ritengo che i compensi in parola debbano essere estesi anche a questi insegnanti.

Infatti come gli ispettori e come i direttori, anche i segretari degli ispettorati e delle direzioni devono essere presenti, per esempio, mattina e pomeriggio. Non è pensabile che l'ispettore sia presente nel pomeriggio e non lo sia anche il direttore o il segretario.

SPIGAROLI. Scusi, ma gli altri segretari?

PELLICANÒ. Ma in questi casi si tratta di insegnanti-segretari.

SPIGAROLI. Ma anche gli altri segretari seguono gli orari di cui lei sta parlando. Se diamo il compenso straordinario ai segretari di cui sopra, poi lo dobbiamo dare anche ai segretari della scuola media. Il Governo dirà se è possibile o non è possibile. Comunque finiamo per modificare interamente il tipo di provvedimento in esame, che riguarda il personale direttivo.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come si è detto già, qualche ampliamento è possibile, sia pure con una certa forzatura della logica che ispira il disegno di legge che ha il suo punto di riferimento in certe situazioni di particolare impegno e di particolare responsabilità direttamente attinenti alla funzione direttiva. Il Governo comunque ha accettato l'allargamento ad altro personale direttivo; non è in grado di accettare invece una estensione di queste norme a personale che non sia direttivo e al quale non si possano riferire queste situazioni di particolare impegno e di particolare responsabilità.

SPIGAROLI. Torno ad osservare poi che, stando alla lettera degli emenda-

menti proposti dal senatore Bloise, se si verificano determinate circostanze le ore di compenso straordinario possono accumularsi fino a raggiungere le 75 ore mensili, che sembrano invero un po' troppe. La mia proposta è che l'entità del compenso straordinario non superi le 42 ore mensili, come del resto è previsto nel quarto comma dell'articolo unico del disegno di legge per il personale delle scuole secondarie.

CASTELLACCIO. Posso accettare il tetto delle 42 ore, però una graduazione rispetto al tipo di lavoro bisogna pur stabilirla. Non è giusto che chi ha ottanta classi percepisca lo stesso compenso di chi ne ha la metà.

PRESIDENTE. Ricordo che emendamenti al testo originario furono preannunciati anche dal Governo, emendamenti che poi non sono stati né formulati né presentati. Non so se il Governo è disponibile al riguardo o desidera una pausa di riflessione.

ZACCARI, relatore. Credo sarebbe meglio dare una sistemazione a tutto il problema nel suo insieme. Forse sarebbe il caso di presentare un nuovo testo.

SPIGAROLI. Per evitare una perdita di tempo, è preferibile che il Governo presenti i suoi emendamenti. Questo può avvenire la prossima volta in cui tratteremo il disegno di legge.

CASTELLACCIO. Se si decide di presentare un nuovo testo del disegno di legge, la discussione sui nostri emendamenti potrà essere ripresa in quella sede.

ROMANO. Faccio presente alla Commissione che per nostra iniziativa è in corso di presentazione nella sede competente, la richiesta, sottoscritta da un decimo dei componenti del Senato, di rimessione all'esame dell'Assemblea del disegno di legge in discussione. Stiamo terminando la raccolta delle firme. Chiedo pertanto la sospensione della deliberazione in materia.

**PRESIDENTE** Do atto al senatore Romano della comunicazione.

In attesa anche della presentazione della richiesta di rimessione, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:**

**« Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico » (1366)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e storico ».

**ZACCARI, relatore.** Intorno a questo disegno di legge si è già svolta in precedenti riunioni della nostra Commissione (il 28 gennaio ed il 17 febbraio), una lunga ed appassionata discussione, nel corso della quale, da parte del Presidente e da parte mia, era stata annunciata la presentazione di alcuni emendamenti, tendenti a rendere più chiaro ed incisivo il testo del disegno di legge medesimo.

**PRESIDENTE.** Prego il relatore di illustrare alla Commissione tali emendamenti.

**ZACCARI, relatore.** Il primo riguarda l'articolo 2: ne proponrei il seguente testo sostitutivo:

« Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, il Ministro della pubblica istruzione può indicare con provvedimenti generali emanati in via preventiva sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, le categorie di cose di interesse artistico o storico, la cui esportazione, in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza ed all'appartenenza delle cose stesse, anche singolarmente considerate, si presume costitutiva di danno per il patrimonio nazionale ».

L'emendamento è solo formale: la norma proposta dal Governo tende infatti, non già a stabilire un nuovo divieto di esportazione diverso da quello di cui all'articolo 35 della legge del 1939, sebbene la lettura del testo proposto, a prima vista, dia appunto questa impressione; ma semplicemente a sottrarre agli organi esecutivi il potere di decidere discrezionalmente, riguardo a date categorie di oggetti, se la loro esportazione costituisca o meno danno per il patrimonio artistico, e quindi se siano o meno soggette al divieto di cui sopra. Come appunto chiarisce la stessa relazione introduttiva, l'articolo 2 stabilisce una presunzione di danno ai fini dell'applicazione di detto divieto d'esportazione, e la stabilisce (come si dice) di pieno diritto, senza ammettere la possibilità di una prova contraria (invece ammissibile per le cose che non verranno catalogate nel modo anzidetto): tutte queste cose sembrano meglio definite nel nuovo testo da me redatto.

Secondo emendamento.

All'articolo 3 del testo, nel secondo comma, dopo le parole: « nei casi previsti dal precedente comma », proporrei di inserire le seguenti: « ferme restando le altre disposizioni relative alla licenza d'esportazione ».

Questa aggiunta rende più chiara che, ora, innovando per ciò che concerne la tassa verso i Paesi CEE, non si modificano tutte le altre norme della legge n. 1089, e in particolare quella che attiene all'onere della richiesta, agli uffici della soprintendenza, della licenza di esportazione di opere d'arte. Ho ritenuto opportuno rendere esplicito questo punto, potendo pensarsi che la licenza sia necessariamente legata alla tassa e, caduta la tassa, debba cadere anche la licenza.

All'articolo 4, ultimo capoverso, il Presidente della Commissione mi ha suggerito di proporre ed io, aderendo, propongo di sostituire alle parole: « non ritenga di accettare il prezzo offerto dal Ministro », con le seguenti altre: « ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro, e di rinunciare all'esportazione ».

Dopo l'articolo 4 del disegno di legge in esame, è stato proposto dallo stesso Presidente della nostra Commissione, senatore

Russo, l'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, l'esportazione è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:

- sulle prime lire 1.200.000, otto per cento;
- sulle successive lire 6.000.000, quindici per cento;
- sulle ulteriormente successive lire 18 milioni, venticinque per cento;
- sul resto, trenta per cento.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo l'adesione del Governo agli emendamenti proposti agli articoli 3 e 4 dal relatore senatore Zaccari, per l'articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 4 proposto dal Presidente della Commissione, senatore Russo. Debbo invece esprimere alcune perplessità in merito alla nuova formulazione dell'articolo 2, proposta dallo stesso senatore Zaccari. Mi pare che tale nuova formulazione non risponda in modo soddisfacente alle osservazioni emerse durante la discussione generale e non faccia che rendere un po' vaga la portata del testo dell'articolo 2 del disegno di legge medesimo.

Infatti, nel dichiarare che il Ministro della pubblica istruzione può indicare le categorie di cose d'interesse artistico e storico la cui esportazione si presume costitutiva di danno, quale risultato si consegue con tale norma così vaga? Questa presunzione di danno è tale da impedire l'esportazione di intere

categorie di cose d'interesse artistico e storico, oppure no?

Z A C C A R I , *relatore*. La sostanza dell'emendamento proposto all'articolo 2, è quella di consentire al Ministro della pubblica istruzione di dare una maggiore incisività al divieto stabilito in via generale, ma per forza di cose da applicarsi caso per caso con le procedure previste, le quali — in assenza del provvedimento generale recante la presunzione assoluta di danno — lasciano lo spazio ad una certa discrezionalità insita nell'apprezzamento del danno; con l'emendamento si mette in chiaro che tale discrezionalità, per determinate categorie di oggetti, potrà non esservi.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi preme riaffermare comunque che lo scopo della norma è quello di rendere più difficili le esportazioni di cose d'interesse artistico e storico: un obiettivo che cerchiamo e cercheremo tutti certamente di conseguire.

Nel merito dell'emendamento all'articolo 2, mi riservo di pronunciarmi dopo ulteriore esame.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte dei senatori comunisti verrà presentata alla Presidenza del Senato richiesta di rimessione del disegno di legge all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea: tale richiesta verrà sottoscritta da un decimo dei componenti del Senato.

Non appena verrà comunicato che la richiesta è stata presentata, l'esame del disegno di legge dovrà proseguire in sede referente.

In attesa dunque della predetta comunicazione, oltre che del parere del Governo sul nuovo testo dell'articolo 2, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,45.*